comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321
dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: Proposta di affidamento in concessione pubblica mediante project Financing per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, assistenza alla viabilità cittadina e di servizi smart a valore aggiunto (art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Affidamento allo Studio Energie S.r.l. incarico di assistenza preliminare alla valutazione delle proposte di Project Financing ed esame delle proposte presentate (massimo numero tre). Spesa complessiva di Euro 4.758,00 (I.V.A. compresa).
CIG

Premesso che, con determinazione dirigenziale n.___/2019, esecutiva il _____2019 - a firma del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di progetto e pertenariati, per le motivazioni in essa riportate, è stato disposto di affidare l'incarico di assistenza preliminare alla valutazione delle proposte di Project Financing ed esame delle proposte presentate;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida allo Studio Energie S.r.l. con sede in viale Duodo 74 – Udine (C.F. 00701500324 e P. I.V.A. 01877350304), nella persona dell'ing. Pierluigi Da Col e domiciliato per la sua carica presso la sede dello Studio stesso, in seguito denominato Studio, che accetta, l'incarico di verifica tecnica delle proposte di Project Financing ed esame delle proposte presentate come esplicitato nel seguente art. 2).

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO ED OBBLIGHI DELLO Studio

Lo Studio fornirà assistenza in materia normativa e tecnico-amministrativa specifica per la definizione di criteri relativi ai seguenti punti per lo svolgimento delle relative comparazioni:

1. verifica che la/le proposte presentate siano conformi allo schema di Energy Performance;
2. verifica della qualificazione di ESCO in capo al proponente ai sensi dell'art. 2, lett. i), D.Lgs. 115/2008 l'art. 12 e del co. 6 lett. a) D.Lgs. 102/2014, nonché della norma UNI CEI 11352;
3. verifica della qualità dei sistemi di monitoraggio dinamico dei consumi energetici in relazione al controllo del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e delle connesse emissioni climalteranti, anche con riferimento al protocollo di IPMVP di Monitoraggio e Verifica;
4. verifica di rispondenza ai requisiti di cui al D.M. Ministero Ambiente 28/3/2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM);

5. caratteristiche illuminotecniche, adeguatezza degli investimenti a fini di riqualificazione funzionale e adeguamento normativo, contenimento dei consumi energetici e dell'impatto ambientale del servizio, pregio illuminotecnico in relazione alle destinazioni d'uso delle aree (per esempio: zone pedonali e/o zone storiche oppure itinerari a vocazione turistica);
6. qualità, adeguatezza, efficacia degli strumenti di controllo e di monitoraggio dinamico e periodico;
7. verifica del contenuto prestazionale del capitolato (o documento delle caratteristiche del servizio e della gestione), livelli qualitativi di servizio forniti all'utenza e al concedente connessi alla gestione, adeguamento dei volumi di servizio, grado di soddisfacimento domanda di servizio, standard illuminotecnici di servizio;
8. verifiche sugli algoritmi di revisione prezzi, di estensione/riduzione del perimetro contrattuale, delle variazioni di prezzo dell'energia, di condivisione del risparmio economico dovuto a riduzione dei consumi elettrici;
9. confronto tecnico – amministrativo con prezzi e appalto CONSIP (Luce 3), al fine di trovare il miglior sistema di gestione evidenziando il rapporto qualità / prezzo e interesse per l'Amministrazione.

Art.3) COLLABORAZIONI

Lo Studio potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, lo Studio potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra lo Studio e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte lo Studio incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, lo Studio, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dello Studio e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 13.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, lo Studio dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta presentata.

Art. 4) TERMINI DELL'APPALTO

L'incarico è vincolante per lo Studio all'atto della sottoscrizione del presente contratto, in forma di lettera commerciale.

L'incarico diventerà operativo per lo Studio dalla data di comunicazione di esecutività del provvedimento di affidamento e si riterrà definitivamente concluso con l'approvazione della determinazione a contrarre della proposta dichiarata di interesse pubblico.

Art. 5) PENALITÀ

Nel caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 7 e 8 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto

all'art. 2) la percentuale del 5% (cinquepercento) del compenso contrattuale;

b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2 la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del compenso contrattuale per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza;

c) nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2 da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul corrispettivo in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per corrispettivo che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito al penultimo comma dell'art.14, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'appalto;
b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione del servizio.
c) cessione totale o parziale del contratto;
d) venir meno dei requisiti di idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto allo Studio nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso lo Studio ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.

lo Studio può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, lo Studio ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

L'importo per il servizio, risultante della proposta dello Studio, per un massimo di tre proposte, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dall'affidatario, è di Euro 3.750,00 + Euro 150,00 (contributi previdenziali 4%) + Euro 858,00 (I.V.A. 22%) per un totale di Euro 4.758,00.

Il corrispettivo come da proposta dello Studio risulta così articolato:

- assistenza preliminare alla valutazione di Project Financing (prestazione da 1 a 6 dell'art. 2) Euro 705,00
- esame delle proposte presentate (prestazioni da 7 a 9 dell'art. 2) Euro 1.015,00 x 3 proposte = Euro 3.045,00

Il pagamento avverrà in un unica soluzione dopo l'approvazione della determinazione a contrarre della proposta dichiarata di interesse pubblico.

Per l'eventuale esame di ogni ulteriore proposta eccedente le tre previste, verrà riconosciuto allo Studio un corrispettivo netto forfettario aggiuntivo di Euro 860,00 cad. oltre agli oneri di legge.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previa verifica di conformità a seguito di certificato di regolare esecuzione da parte del DL.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione della prestazione sino alla regolare esecuzione in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Il pagamento verrà effettuato con accredito sul conto corrente indicato dallo Studio, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.10) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

lo Studio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che lo Studio ha indicato come conto corrente dedicato, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____ e Codice Unico di Progetto (CUP) _____

Art.11) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto lo Studio e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234

del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "*amministrazione trasparente*" al link "*codice disciplinare e codici di comportamento*"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell Studio la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 12) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, lo Studio ha stipulato con la _____la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n._____ per un massimale di Euro _____.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art.13) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra lo Studio ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano risolvibili in maniera transattiva, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.14) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dello Studio

Saranno a carico dello Studio pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'appalto

Art.15) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico lo Studio dichiara di avere il domicilio fiscale a Udine in viale Duodo 74 presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 16) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 4.758,00.

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art.17) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Allo Studio è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente atto, a pena risoluzione del contratto stesso.

Art.18) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sull'esecuzione del contratto sarà eseguita dal RUP dell'opera, compatibilmente a quanto disciplinato in materia dal D. Lgs. 18.5.2016 n. 50 e dalle Linee guida ANAC.

Art.19) RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 18.5.2016 n. 50.

Art. 20) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dall'incaricato sono dal Comune di Trieste, trattati esclusivamente per le finalità connesse all'incarico e per l'eventuale

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trieste, il responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di progetto e partenariati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile lo Studio, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 5,6,7,11,14 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Udine

STUDIO ENERGIE S.R.L.
ing. Pierluigi Da Col

STUDIO ENERGIE s.r.l.
Viale Duodo, 74 - 33100 UDINE
Tel. 0432.530561
Cod. Fisc. 0 0 7 0 1 5 0 0 3 2 4
Part. IVA 0 1 8 7 7 3 5 0 3 0 4

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI UDINE
dott. ing. PIERLUIGI DA COL
Laurea Specialistica
Sezione A
Settori: a + b + c
N° 1078